

Tre giorni di congedo retribuito per i padri lavoratori, da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio.

I riferimenti normativi:

1. legge 92 del 28 giugno 2012, art. 4, c. 24;
2. decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 22 dicembre 2012, che stabilisce i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle misure sperimentali di cui al comma 24.

L'articolo 4, c. 24 della legge 92 del 28 giugno 2012 stabilisce che: "il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente può astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima".

Il 22 dicembre 2012, Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia, ha emanato il decreto che stabilisce le modalità per la fruizione del congedo obbligatorio e di quello facoltativo.

Dai due provvedimenti si desume quanto segue.

- La norma si applica in via sperimentale, per gli anni 2013-2015, per le nascite avvenute a partire dal 1^a gennaio 2013 ed è valida anche per il padre adottivo o affidatario.
- Il congedo obbligatorio di 1 giorno è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre, in aggiunta ad esso.
- La fruizione, da parte del padre, del congedo facoltativo di uno o due giorni, è condizionata alla scelta della madre di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo "*post partum*" per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre.
- Per tutti i 3 giorni di congedo il padre lavoratore dipendente ha diritto alla retribuzione intera.
- Il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non inferiore a 15 giorni.
- Nel caso del congedo facoltativo, il padre lavoratore allega alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedo medesimo. Tale documentazione dovrà essere trasmessa anche al datore di lavoro della madre.

In merito ai due giorni di congedo facoltativo che il padre può prendere a condizione che la madre rinunci a 2 giorni di congedo di maternità, evidenziamo che l'art. 16 del D. Lgs. 151/2001 dispone il divieto di adibire al lavoro le donne durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e durante i tre mesi successivi al parto.

Rileviamo pertanto che la legge 92/2012 consente che riprenda servizio prima del tempo una donna che un'altra legge (la 151/2001) obbliga a non lavorare disponendo l'astensione obbligatoria.

Prendiamo comunque positivamente atto di questa nuova misura di sostegno alla genitorialità.

Concorso docenti - aspiranti presidenti e componenti commissioni

Publicato dal MIUR l'elenco degli aspiranti presidenti e dei componenti delle commissioni di concorso. la visione è possibile tramite il collegamento al seguente LINK.

<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dettaglio-news/-/dettaglioNews/viewDettaglio/24070/11210>

Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70

LA SCUOLA E IL NODO DEL PRECARIATO

Di Menna: immissioni in ruolo su tutti i posti disponibili in organico di diritto Una scuola di qualità richiede stabilità e continuità del personale

Le proposte Uil per affrontare la questione del personale precario

Sono più di 600 mila (600.839) i posti in organico di diritto. Di questi 591 mila sono coperti da insegnanti con contratto a tempo indeterminato. Nell'anno scolastico 2012/2013 sono ben 9.465 gli insegnanti precari assunti con contratti di durata annuale per coprire posti stabilmente disponibili.

Partire dall'organico di diritto nell'anno in corso - sottolinea Massimo Di Menna, nell'analizzare la tabella di sintesi della Uil Scuola - significa prendere a riferimento un numero di posti di insegnamento che servono 'stabilmente' alla scuola, al netto dei tagli che sono stati fatti.

Anno scolastico 2012/2013

DOCENTI			CONTRATTI	
	<i>ORGANICO DIRITTO</i>	<i>TEMPO INDETERMINATO</i>	<i>31-ago</i>	<i>30-giu</i>
<i>Infanzia</i>	81049	80346	703	6929
<i>Primaria</i>	198614	196664	1950	24744
<i>I grado</i>	132534	128360	4174	28507
<i>II grado</i>	188642	186004	2638	38331
	600.839	591.374	9.465	98.511

ATA			CONTRATTI	
	<i>ORGANICO DIRITTO</i>	<i>TEMPO INDETERMINATO</i>	<i>31-ago</i>	<i>30-giu</i>
<i>Coll. Scol</i>	131698	126678	5020	7309
<i>Tecnici</i>	16053	16038	15	1428
<i>Amm.vi</i>	47837	47827	10	4302
<i>Altri</i>	1322	1195	127	221
<i>Dsga</i>	7978	7978		
	204.888	199.716	5.172	13.260

(*) compresi 11.857 (posti accantonati per ex lsu)

L'accordo sottoscritto all'Aran lo scorso anno prevede un piano pluriennale di assunzioni. Un piano che nei tre anni deve portare alla copertura di tutti i posti in organico di diritto. Non c'è alcuna motivazione per non procedere con le nomine in ruolo. Il nuovo Governo - precisa il segretario generale della Uil Scuola - deve prevedere su tali posti le assunzioni a tempo indeterminato.

Stessa logica, seppur in una situazione diversa perché in questo anno scolastico non ci sono state nomine in ruolo, riguarda il personale Ata. Vanno fatte già nell'anno in corso - ribadisce Di Menna - le assunzioni dei 5 mila collaboratori scolastici impegnati nelle scuole con contratti a tempo determinato su posti di organico di diritto e su tutti i posti vacanti per le altre categorie.

Il prossimo anno scolastico, conclusivo del piano triennale, oltre alla piena copertura dei posti disponibili in organico di diritto con immissioni in ruolo, si potrà affrontare con il nuovo Governo la migliore soluzione per la copertura delle supplenze in relazione all'organico di fatto, che di determina a seguito di condizioni temporanee.

Sono due le direttrici a cui vogliamo fare riferimento - spiega Di Menna:

1. Organico funzionale di rete

 Può consentire di inserire nel piano dell'offerta formativa la copertura delle ore di insegnamento in caso di assenza breve (le attuali supplenze)

2. Incarichi pluriennali

Mantenere gli incarichi annuali sullo stesso posto, evitando che ci siano cambiamenti di insegnanti in corso d'anno.

Ovviamente, per le supplenze lunghe, è ineliminabile il ricorso a supplenti con contratto a termine. Va considerato – fa notare Di Menna – che l'attuale reiterazione dei contratti annuali sui posti in organico di diritto risulta illegittima perché non legata alle esigenze della scuola. E' un atto unilaterale dell'amministrazione che penalizza scuole e personale.

Su questo punto la Uil scuola ha avuto sentenze favorevoli ai ricorsi promossi in materia.

In assenza di una decisione politica – continua il segretario generale della Uil Scuola – che riporti a normalità la questione, le inadempienze e gli abusi dello Stato italiano saranno sottoposti alla verifica della Corte Europea di Strasburgo.

SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

TROPPI RITARDI – VA ASSICURATA LA TEMPESTIVA RETRIBUZIONE

A seguito delle segnalazioni delle scuole rappresentate dalla UIL per le vie brevi, la Direzione Generale per la politica del MIUR, con nota Prot. n.362 del 21 gennaio 2013, integra le istruzioni per la retribuzione dei supplenti brevi e saltuari fornite con la circolare sul programma annuale 2013 e ne chiarisce tempi e modalità di liquidazione.

Prosegue l'azione della UIL per la completa attivazione delle nuove procedure di erogazione dei compensi al personale supplente breve e saltuario, in modo da garantire a questo personale il tempestivo pagamento degli stipendi.

La nota MIUR

Si fa seguito alla nota n. 8110 del 17 dicembre 2012 recante "Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2013", con riferimento alle istruzioni relative i contratti di supplenza breve e saltuaria relativi al periodo sino al 31 dicembre 2012 ..

Al riguardo si integrano le istruzioni citate con le seguenti:

- le somme spettanti ai supplenti brevi e saltuari per servizio prestato sino al 30 novembre 2012 dovranno essere pagate da ciascuna scuola direttamente, senza avvalersi della procedura del cosiddetto Cedolino Unico. Sarà cura di questa Direzione assegnare e/o erogare le somme non ancora assegnate e/o erogate allo scopo, sulla base dei dati già trasmessi da codesta scuola relativi il mese di novembre (ed. "flussi di cassa");
- le somme spettanti ai supplenti brevi e saltuari per servizio prestato tra il primo dicembre 2012 e il 31 dicembre 2012 dovranno essere pagate da ciascuna scuola mediante la procedura del ed. Cedolino Unico e quindi a mezzo del sistema informativo NoiPA. Sarà cura di questa Direzione assegnare tramite la stessa procedura le somme occorrenti allo scopo.

Nel caso in cui la scuola abbia già provveduto nel corso del 2012 al pagamento delle somme di cui sopra, così come risulta dai dati già trasmessi relativi il mese di dicembre (ed "flussi di cassa"), questa Direzione provvederà ad assegnare ed erogare una somma pari a quanto anticipato.

Il Direttore generale Marco Ugo Filisetti

AVVISO MIUR - Concorso personale docente . - D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012.

- Prove preselettive – stampa esiti

Roma, 21 gennaio 2013

Facendo seguito all'avviso pubblicato sul sito del Ministero in data 10.01.2013, si comunica a tutti i candidati che a decorrere dalla data del 24 gennaio 2013 sarà resa possibile la stampa della prova preselettiva sostenuta.

Collocamento a riposo del personale docente ed ATA - MIUR 22 gennaio 2013

Si comunica che il termine finale, previsto per il 25 gennaio 2013, per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di collocamento a riposo avente decorrenza 1° settembre 2013, viene prorogato al **5 febbraio 2013**.

Con l'occasione si fa presente che con successiva comunicazione verranno individuati le situazioni di esubero per le quali si potrà applicare quanto previsto dall'art. 14, comma 20 bis della Legge n. 7 agosto 2012, n. 135.

Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70